

quanto che si trattava di provvedere a delle opere che sono, in gran parte, in via di esecuzione, e che bisognava disporre potessero essere, per la parte non ancora iniziata, eseguite con la nuova legge del 1882, ma senza turbare i rapporti di diritto, che le leggi napoletane hanno già creato tra i diversi interessati. A questo scopo è inteso l'articolo che noi abbiamo proposto. Per questo articolo e votato questo articolo, non ci sarà più nessuna parte delle bonifiche napoletane, non ancora iniziata, che non possa essere cominciata e condotta a termine colla legge del 1882. Ricordo che l'onorevole Baccarini, quando si discuteva la legge del 1882, diceva: signori, se questa legge diventerà legge dello Stato, io, domani, dimanderò che essa sia applicata per la esecuzione di quelle bonifiche le quali dovevano essere fatte a mente delle leggi napoletane, e per le quali, nella legge del 1881, avete stabilito dei concorsi speciali, come risulta dalla tabella D della medesima legge. E l'onorevole Genala, mantenendo quegli impegni, propose ed ottenne che, quando si discuteva la legge relativa alla bonifica dell'Agro Romano, nella legge del 9 luglio 1883, fosse compreso un articolo 5 il quale stabilisce precisamente quello che aveva dichiarato sua intenzione di stabilire il ministro Baccarini: cioè, che, per la esecuzione di quelle opere, fosse applicata la legge delle bonifiche del 1882.

Ora noi ci troviamo, nelle province napoletane, in questa condizione di cose: abbiamo delle bonifiche che si stanno eseguendo e compiendo, in forza e con i metodi delle antiche leggi napoletane; abbiamo delle bonifiche decretate dalle leggi napoletane, e che, oggi, si sono, in forza della legge che ho ricordato del 1883, pareggiate a quelle di prima categoria della legge del 1882; abbiamo dei paduli che sono compresi nelle opere di bonifica, che si eseguono a sensi delle leggi napoletane antiche, e che non potrebbero bonificarsi che con le disposizioni di quelle leggi napoletane. Agli interessati in quest'ultima specie di paduli noi diamo la facoltà di eseguire le opere con le disposizioni della legge del 1882 e con quelle della presente legge, allo scopo che se quegli interessati credono di loro interesse di avvantaggiarsi, sia per la sollecitudine del compimento delle opere, sia per l'esecuzione delle opere medesime, anche nei riguardi di contributi, abbiano diritto e facoltà di domandare che siano anche per loro applicate le nuove leggi.

Questo, e non altro, è il portato dell'articolo di legge che è in discussione, il quale, secondo l'avviso della Commissione, e i desiderii espressi in seno di essa da qualcheduno dei suoi membri,

che conosceva le condizioni di quelle speciali bonifiche, tende ad unificare, fin dove è possibile, in materia di bonifiche, tutte le bonificazioni che si stanno compiendo nell'ex-Reame delle Due Sicilie attualmente e tutte quelle che si possono d'ora innanzi iniziare.

Io credo che questi schiarimenti persuaderanno l'onorevole Spirito ad accogliere l'articolo com'è suo posto, perchè quest'articolo, ripeto, mentre non turba i diritti acquisiti dai proprietari nelle bonificazioni, dà loro la facoltà di approfittare dei benefici della legge del 1882 e della presente se ed in quanto crederanno di loro interesse di profittarne.

Spero poi che queste stesse dichiarazioni persuaderanno l'onorevole Vollaro a non insistere nella sua modificazione, la quale dice con altre parole, se io arrivo bene a comprendere le sue idee, quello che precisamente esprime la Commissione nel suo articolo 13.

Spirito. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Spirito. Sull'articolo.

Presidente. Ella ha già parlato una volta.

Spirito. Il relatore ha dato alcune spiegazioni in seguito alle quali io debbo chiarire il mio concetto.

Presidente. Parli pure, ma il più brevemente possibile, perchè il regolamento non permette che si parli più di una volta.

Spirito. Io accetto interamente le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione, ed in coerenza delle dichiarazioni stesse mi parrebbe opportuno emendare l'articolo in questo senso: dove si dice "opere di bonifica", si dovrebbe aggiungere "o parte di esse"; più innanzi, dove si dice "vengono eseguite con le disposizioni della presente legge", si dovrebbe aggiungere "e di quella del 25 giugno 1882".

Siccome questi emendamenti rispondono perfettamente all'ordine delle idee svolte dal relatore e rendono più chiara la disposizione, io mi auguro che la Commissione ed il Ministero li accetteranno.

Presidente. Onorevole Spirito, la prego di mandarmi gli emendamenti che ha enunciati.

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, relatore. Io pregherei l'onorevole Spirito a non voler insistere in queste modificazioni poichè la prima non si potrebbe accettare, in quanto che creerebbe della confusione nella applicazione della legge, e la seconda, me